

## COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 5, 6 e *passim*  
BERNASCONI (*Dem. Sin. l'Ulivo*) . . . . . 39  
BONFIETTI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* . . . . . 3, 5, 19 e *passim*

CALLEGARO (*CCD*) . . . . . Pag. 7, 8  
CAMPUS (*AN*) . . . . . 38, 43  
CARUSO Antonino (*AN*) . . . . . 7, 22, 24  
DE LUCA Athos (*Verdi-l'Ulivo*) . . . . . 8, 40  
FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 10, 29  
FLICK, *ministro di grazia e giustizia* . . . . . 5, 20, 22 e *passim*  
FOLLERI (*PPI*) . . . . . 8  
GASPERINI (*Lega Nord-per la Padania in-dip.*) . . . . . 4, 5, 17  
LO CURZIO (*PPI*) . . . . . 9, 16, 22 e *passim*  
MONTAGNINO (*PPI*) . . . . . 17  
SALVATO (*Rifond. Com. -Progr.*) 4, 15, 16 e *passim*  
SCOPELLITI (*Forza Italia*) . . . . . 37, 42

*I lavori hanno inizio alle ore 13,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali forme di riduzione in schiavitù», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza, Jervolino Russo, Altea, Bartolich, Battaglia, Bielli, Biricotti, Bonito, Bracco, Caccavari, Camoirano, Capitelli, Carli, Caruano, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, Folena, Giardiello, Labate, Lento, Lucà Lucidi, Lumia, Manzini, Melandri, Nardone, Olivieri, Parrelli, Pittella, Rotundo, Stanisci, Scrivani e Siniscalchi; Mussolini; Aprea, Giuliano, Massidda, Prestigiacomo, Guidi, Rebuffa, Bonaiuti e Melograni; Marras e Cicu; Signorini, Ballaman, Bianchi Clerici, Borghesio, Copercini, Dalla Rosa, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon; Storace; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del nostro Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione giustizia della Camera e modificato dalla Commissione speciale in materia d'infanzia, ci giunge oggi nuovamente modificato dalla Camera dei deputati; l'auspicio della Presidenza è di poter pervenire alla sua approvazione nel corso della seduta odierna, ringraziando il ministro Flick, che è qui presente a nome del Governo. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non toccano la sostanza del disegno di legge in oggetto, nè le parti notevoli inserite dal Senato in relazione alle misure di contrasto dei nuovi reati che la legge identifica, quegli strumenti cioè che, come è stato detto, hanno dato le gambe alla legge: tutto questo, ripeto, non è stato toccato. Vi sono state però alcune modifiche di cui ci darà contro la senatrice Bonfietti, alla quale do subito la parola per la relazione introduttiva.

Prego la senatrice Bonfietti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, la settimana scorsa, mentre questo disegno di legge era in esame in seconda lettura alla Camera, siamo stati avvisati che era intenzione dei deputati introdurre delle modificazioni. I colleghi della Camera hanno ritenuto opportuno contattarci – probabilmente dovrebbe essere una prassi da instaurare anche in altre occasioni – e si è svolta una riunione, sicuramente informale, ma che qualche frutto lo ha portato. In quella sede – alcuni di noi erano presenti – abbiamo discusso assieme ai colleghi della Camera degli emendamenti che intendevano approvare: ci siamo confrontati per circa due ore, molto correttamente, manifestando il desiderio di pervenire a soluzioni unanimi ed evitare che, tornato il disegno di legge in Senato, si ripettesse la «navetta». In tale riunione eravamo pervenuti ad un accordo su diversi emendamenti, e di molti di essi adesso parlerò devo però rilevare che i patti non sono stati rispettati al cento per cento e agli emendamenti che erano stati concordati in questo modo informale ne sono stati aggiunti altri, alcuni dei quali addirittura per distrazione, il che è riprovevole.

Malgrado ciò, e vengo al merito del provvedimento, continuo a ritenere che l'impianto e le finalità complessive del disegno di legge siano stati mantenuti: le variazioni introdotti, infatti, pur non essendo di poco conto non ne stravolgono sostanzialmente le finalità. Sono rimaste in piedi, infatti, le sue parti più importanti, ed in particolare quella relativa alle nuove fattispecie di reato che sono rimaste così come erano, con le stesse penalità e con le stesse sanzioni. Pertanto, a mio avviso, le variazioni introdotte non sono tali da indurci a non accogliere il provvedimento nella versione approvata dalla Camera, anche se sia la sottoscritta sia con ogni probabilità altri colleghi ritengono che alcuni dei cambiamenti introdotti non rispecchino l'andamento del dibattito e le convinzioni che sono maturate in questa Commissione.

Il primo cambiamento sostanziale – ma non poi molto rilevante – riguarda l'articolo 2: è stato ripristinato infatti *in toto* il testo originario dell'articolo che la Camera in prima lettura aveva approvato all'unanimità cancellando le modifiche che, con emendamenti, a esso erano state apportate.

La seconda variazione significativa riguarda l'articolo 3: i colleghi della Camera anche in questo caso hanno preferito reintrodurre la ripartizione delle diverse fattispecie fra due articoli. L'articolo 3, infatti, con l'introduzione dell'articolo 600~~ter~~ del codice penale, prevede le ipotesi di sfruttamento di minore al fine di realizzare opere pornografiche, commercio delle opere medesime, distribuzione, divulgazione e pubblicità di materiale pornografico. L'ultimo capoverso dell'articolo 600~~ter~~, in cui noi avevamo sinteticamente incluso tutte le altre condotte – vale a dire l'acquisto, la detenzione e la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico – è stato modificato, per cui ora esso contempla soltanto la fattispecie della cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico; ad esso segue l'articolo 4, con l'introduzione del nuovo articolo 600-*quater*, che comprende per l'appunto le altre fattispecie, relative a chi

si procura oppure dispone di materiale pornografico prodotto mediante sfruttamento sessuale di minori. Ancora una volta, quindi, si ripristina il testo precedentemente approvato dalla Camera; in ogni modo, non mi pare si tratti di un cambiamento sostanziale, perchè, insisto, il contenuto ed il significato della previsione normativa non mi sembra che venga alterato.

L'articolo 5 è rimasto immutato; l'articolo 6, invece, riguardante l'ignoranza dell'età della persona offesa, è stato soppresso. Questo è certamente un problema, in quanto ogni riferimento in tal senso è caduto con la soppressione dell'articolo; a mio avviso, però, le conseguenze non sono talmente gravi a livello processuale da portare ad uno stravolgimento del disegno di legge.

L'articolo 7 presenta, come dire, una nuova formulazione, dovuta a due di quegli emendamenti che non sono stati concordati nel modo che vi ho detto. Le modifiche apportate, a mio avviso, determinano una restrizione delle possibilità di intervento, poiché «Nel caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240» ed inoltre – ecco la limitazione – «è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio televisive». Questa è una limitazione che a nostro avviso non era il caso di introdurre; tuttavia, ancora una volta occorre osservare che è importante che rimangano l'impianto e i reati base, nel senso che i delitti previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter riguardano le condotte che – per l'appunto – sicuramente volevamo vedere sanzionate.

Tutte le altre modifiche apportate sono di «assestamento», nel senso che sono stati cambiati alcuni termini soltanto per operare un adeguamento, perchè è stato aggiunto un articolo, e quindi certi riferimenti andavano aggiornati.

All'articolo 10, che riguarda il «fatto commesso all'estero», non sono state apportate grandi modifiche, ma vi è soltanto l'aggiunta – che non mi sembra sicuramente negativa – in fine, del fatto che la richiesta deve essere effettuata anche dal Ministro di grazia e giustizia nell'ipotesi che, per l'appunto, il cittadino straniero venga comunque considerato punibile per delitti compiuti all'estero, per i quali sia «prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». Ritengo che sia corretto che tale richiesta sia stata estesa anche al Ministro di grazia e giustizia.

GASPERINI. Proprio a questo proposito, nelle ultime righe dell'articolo 10 si afferma: «è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia». Quell'«e quando» comporterebbe però che si verificassero tutte e due le condizioni!

SALVATO. Ai paesi simpatici sì, a quelli antipatici no!

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. È un'aggiunta che ha voluto inserire un deputato del Polo per le libertà nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, l'onorevole Pecorella; voleva richiamarsi al già esistente articolo 10. Sapete, poi, che al Senato erano stati presentati molti emendamenti volti addirittura a sopprimere il fatto commesso insieme da italiani e stranieri. Questa condotta – invece – è rimasta.

GASPERINI. Mi scusi, relatrice, ma vorrei capire meglio la questione. Come mai è stata aggiunta la richiesta? Qual è la motivazione di carattere processuale o di diritto internazionale?

PRESIDENTE. Credo che sia giusto che risponda il ministro Flick a questa domanda.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di una questione di coerenza con l'impianto generale dei principi sanciti dagli articoli 8, 9 e 10 del codice penale: credo sia stata inserita in quella logica.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 11, concernente l'«arresto obbligatorio in flagranza», la modificazione apportata dalla Camera dei deputati è soltanto una precisazione, perchè ripropone per intero il titolo dell'articolo 600-*quinqies*. così come previsto dall'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 12, inerente alle «intercettazioni», è identico.

All'articolo 13, che è inerente alle «disposizioni processuali», sono state operate semplici modifiche di adeguamento.

Per quanto riguarda l'articolo 14, sulla «attività di contrasto», rimane completamente invariato l'impianto ed è stata fatta soltanto una precisazione: laddove, nel testo approvato dal Senato, avevamo previsto genericamente al comma 1 l'espressione «al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge» si è preferito specificare a quali delitti si facesse riferimento, prevedendo quindi all'interno delle condotte previste dalla legge soltanto quelle più gravi (600-*bis*, primo comma; 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo; 600-*quinqies*) e non quelle ritenute più lievi per le attività di contrasto che si mettono in atto con questo provvedimento.

Vi è una questione analoga al comma 2 dello stesso articolo 14, laddove l'onorevole Pecorella ha inteso aggiungere l'espressione «motivata a pena di nullità», sottolineando la necessità di disporre di maggiori prove e possibilità di giustificare gli interventi per perseguire questo tipo di reati.

Similarmente, al comma 3, vengono specificati gli articoli (come al comma 1 e al comma 2); cioè anzichè riferirsi genericamente ai «delitti di cui alla presente legge», si è preferito specificare i reati, limitandosi alle condotte più gravi.

L'articolo 15, sugli «accertamenti sanitari», è identico.

L'aggiunta del comma 3 all'articolo 16 operata dalla Camera dei deputati ci è parsa corretta. L'articolo 16, infatti, si riferisce alle «comuni-

cazioni agli utenti», ritenute da tutti molto importanti; è evidente, però, che se non venisse aggiunta – come la Camera ha correttamente stabilito – una sanzione nel caso in cui l'obbligo venga violato, la norma rimarrebbe veramente «monca». Si è aggiunto, quindi, che «gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni».

All'articolo 17, concernente le «attività di coordinamento», è stato ripreso e ristabilito nella sua interezza il testo proposto dalla Camera dei deputati che già prevedeva che una parte, «nella misura di due terzi», delle multe irrogate, delle somme di denaro confiscate e di quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi del presente provvedimento, fosse destinata a «finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori». Si è stabilito, quindi, che «la parte residua del fondo», cioè un terzo, «è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta».

Gli articoli 18, «abrogazione di norme», e 19, «entrata in vigore», sono rimasti invariati.

Queste sono tutte le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati. Continuo a pensare, come dicevo all'inizio, che questi cambiamenti non siano tali da modificare le finalità e l'impianto stesso della legge e, quindi, chiedo che responsabilmente la nostra Commissione faccia uno sforzo – che ben comprendo –, per far sì che venga considerata l'importanza dell'approvazione definitiva del provvedimento nella seduta di oggi: avevamo promesso a tutti coloro che ce lo chiedevano – che, se ricordate, erano numerosi – che avremmo cercato in tutti i modi di approvare questo disegno di legge prima dell'interruzione estiva dei lavori.

Non mi voglio richiamare agli ultimi avvenimenti ma credo che ci sia realmente bisogno di questo provvedimento, ben sapendo (ne siamo tutti consapevoli, perchè è stato sottolineato negli interventi svolti in questa sede e in molte altre occasioni da tantissimi colleghi) che con una legge non si risolve di certo il grave problema del quale ci stiamo occupando; si tratta, infatti, di un problema più ampio, culturale, che riguarda il modo in cui gli uomini in genere vivono la loro sessualità. Questo, pertanto, non deve essere l'unico strumento che dobbiamo invocare per andare verso una possibile soluzione del problema o per modificare certi comportamenti. Credo, però, che sia un tassello importante che possiamo mettere all'interno di un discorso molto più ampio.

Chiedo, quindi, a questa Commissione di approvare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Bonfietti per l'ottimo lavoro svolto.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della 3<sup>a</sup> Commissione permanente e quello di nulla osta della 12<sup>a</sup> Commissione.

È pervenuto altresì il parere favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali.

Vorrei anche ricordare che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento del Senato, gli emendamenti potranno essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, per rispettare l'ordinato svolgimento dei nostri lavori, credo che non debba esserci impedita la possibilità, che lei stessa ha testè ricordato, di presentare emendamenti al disegno di legge in esame.

Tuttavia, a causa della limitatezza degli interventi operati dalla Camera dei deputati e dei limiti imposti dall'articolo 104 del nostro regolamento, chiedo che il termine per la presentazione degli emendamenti – ne devo presentare alcuni – sia fissato alla conclusione della discussione generale.

PRESIDENTE. Previ accordi con i vari Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato stabilito alle ore 14,35 di oggi.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

CALLEGARO. Signora Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo CCD sul disegno di legge in esame, non nascondo la forte amarezza che ho in bocca.

In primo luogo, non posso esimermi dal rilevare che ricadiamo sempre negli stessi errori, nel senso che siamo sollecitati a legiferare sotto la spinta della emotività e della fretta. A tal proposito, infatti, non nascondo che il disegno di legge al nostro esame ha subito notevolmente l'influenza dei recenti fatti di cronaca.

In secondo luogo, devo dire che non è di mio gradimento il discorso in base al quale oggi, essendo arrivato ieri sera al Senato il disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati (riconosco, tuttavia, che gran parte delle modifiche non sono certamente di scarsa rilevanza), non abbiamo altra possibilità, se si vuole procedere con la dovuta rapidità e non perdere ulteriore tempo, che approvare lo stesso testo pervenuto dall'alto ramo del Parlamento. Secondo il mio giudizio, non è questo il sistema giusto per porre in essere una legge, dal momento che la fretta non è sempre una buona consigliera.

Per quanto riguarda i lavori di questa Commissione, mi rivolgo alla Presidente per invitarla ad evitare in futuro di legiferare in questo modo e a cercare quanto meno di rispettare termini ragionevoli.

L'ultima osservazione che voglio fare concerne gli emendamenti presentati; non posso non rilevare che molti di essi sono di forma o comunque di pochissima sostanza.

È stato presentato un emendamento all'articolo 2 che rivela una tendenza di fondo che non condivido del tutto, che è quella di considerare con poco rigore, rispetto a quello dovuto nei confronti degli sfruttatori, i cosiddetti clienti. Sicuramente la posizione di questi ultimi non è uguale a quella degli sfruttatori, che è molto più grave. Devo aggiungere che, se non esistessero i clienti pronti a comperare, nulla si venderebbe. Sono favorevole a punire i clienti con minore rigore, ma non con quello che in pratica abbiamo previsto – per esempio – all'articolo 2, ossia con la pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 3 a 10 milioni.

FOLLIERI. Si tratta di un emendamento dell'onorevole Pecorella.

CALLEGARO. Non mi interessa di chi sia. Non dico che una proposta è «buona» perchè proviene dalla mia parte; ho la mia testa per ragionare. Se questa è la logica della maggioranza!

Devo ricordare che una volta mi sono allontanato da una seduta di questa Commissione perchè non reputavo possibile il fatto che tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo fossero considerati sciocchi e per questo motivo bocciati. Quindi, devo dire che non ricado nel vostro stesso errore. Se sono presentati dall'onorevole Pecorella o da altri onorevoli colleghi, denotano comunque una certa tendenza non dico – per carità – a favorire o a proteggere, ma a considerare con minore rigore i cosiddetti clienti; la gente, che spende tanti soldi per queste che considero «brutte cose», viene punita con una multa di poco conto, anche se ha tenuto una condotta molto grave.

Pertanto, per il male minore – così è stato detto – approverò il disegno di legge – non posso nascondere – senza entusiasmo e con molta amarezza.

DE LUCA Athos. Onorevoli colleghi, è naturale che tutte le leggi che nascono con una certa urgenza, sotto la spinta di fatti che interessano particolarmente l'opinione pubblica, corrono il rischio di essere – per così dire – molto attente a reprimere un determinato fenomeno.

Tuttavia, devo dire che il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento coglie le indicazioni più importanti di quello già approvato da questa Commissione. Alcuni colleghi hanno detto che nessuno di noi si illude che possa stroncare il fenomeno in atto; tuttavia rappresenta uno strumento in più che il Parlamento offre ai magistrati e a quanti vorranno impegnarsi in questa battaglia per rispettare i diritti civili delle persone più deboli e indifese.

Devo dire che il Gruppo dei Verdi adotta il testo in esame – anticipo anche la mia dichiarazione di voto – ed esprime un voto favorevole, perchè in questo momento riteniamo importante fornire uno strumento alla magistratura, la quale si cimenterà – naturalmente come sempre deve essere – con oculatezza e prudenza in un terreno estremamente delicato, nel quale sono in conflitto due interessi forti: l'interesse di reprimere il feno-



meno della pedofilia e nello stesso tempo quello di rispettare i diritti dell'infanzia, senza creare equivoci.

In questo caso, più che in altri, dipenderà proprio dall'accortezza dei magistrati avvalersi di uno strumento positivo ed evitare di farci trovare nelle prossime settimane o mesi di fronte a questioni di una cattiva o non oculata applicazione di un testo di questo tipo che costringano il Parlamento a riesaminarlo.

È stato già detto che in questo momento la priorità è proprio quella di fornire uno strumento in più; nessun testo di legge – peraltro anche quelli posti in essere con la dovuta calma – diventa perfetto, perché l'ultima garanzia è la magistratura.

In ogni caso, data la portata del fenomeno che non è solo del nostro paese, sono stati toccati dal testo tutti gli aspetti generali e quindi lo reputo abbastanza completo. In questo momento esiste la forte necessità di dare all'opinione pubblica anche un segnale e credo che l'amarezza di qualche collega e la insoddisfazione per qualche ritocco siano ampiamente compensate dalla puntualità e dalla tempestività con le quali il Parlamento compie il suo dovere rispetto a un problema così delicato e tragico.

LO CURZIO. Signora Presidente, approvare questa legge è una necessità; essa per la prima volta nella storia, non dico del popolo italiano ma comunque di questa Repubblica, dà allo Stato italiano una normativa dove è prevista in maniera evidente la possibilità di punire lo sfruttamento sessuale di minori. È una normativa che da anni gli italiani attendono. Con tutte le perplessità che potevo avere, in ordine ad esempio agli articoli 3 e 7 ed alla soppressione dell'articolo 6, io chiedo l'approvazione immediata di questo disegno di legge e chiedo anche al Ministro che ci dia dei lumi su due argomenti: la punibilità della pornografia infantile che si realizza via Internet utilizzando minori di tenera età; la punibilità – che dovrà portare ad un'innovazione del codice penale e ad un nuovo corso sulla certezza del diritto – degli abusi nei confronti dei minori che si stanno verificando (pensiamo ad esempio al fatto di Ostia che scuote le nostre coscienze).

Concordo con la richiesta delle parlamentari Procacci, Scoca, Serafini, Jervolino Russo circa l'immediata approvazione della legge contro lo sfruttamento sessuale; rinviare questa legge a dopo le ferie, al di là della palingenesi politica che si può anche verificare, significa non approvarla più oppure prolungare *sine die* l'approvazione di un provvedimento che anche certa parte del mondo cattolico attende.

Avevo delle profonde perplessità e le avevo espresse ad alcuni colleghi, in modo particolare alla Presidente, sull'immediata approvazione della legge. Vorrei però riferirmi ad un'esperienza di cui qualcuno forse sorriderà; ho avuto modo di sentire due arcivescovi della mia diocesi, ai quali ho esposto anche alcune mie perplessità sull'articolo 3, sulla soppressione dell'articolo 6 e in ordine ai termini «connessa» o «finalizzata» contenuti nel primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame; mi

è stato risposto da questi due anziani sacerdoti, nonché pastori di diocesi del Sud, che è meglio avere una norma che regoli lo sfruttamento dei minori che non averla affatto e parlare sempre in maniera inutile.

L'appello che rivolgo, insieme alle altre colleghe della Camera, è proprio questo: cerchiamo di approvare immediatamente questa legge, dopodiché se occorrerà emendarla lo potremo fare in un breve prosieguo di tempo.

Concludo, esprimendo un sentimento di gratitudine a lei, Presidente, che ha avuto la forza e l'impegno di portare avanti questo provvedimento innovativo qui al Senato – che lo deve approvare dopo che la Camera ha effettuato alcune correzioni –, e al signor Ministro, che spero ci dia dei lumi e ci incoraggi su un'iniziativa di nuovo corso sull'argomento.

FASSONE. Signora Presidente, torna a noi un testo tormentato e travagliato e torna con motivi di insoddisfazione che si aggiungono a quelli che la maggior parte di noi aveva già espresso per altre ragioni quando lo licenziammo circa un paio di mesi orsono.

La Camera ha apportato molte modifiche, direi sorprendentemente, essendo la loro una terza lettura. Alcune di queste non solo sono plausibili ma opportune, altre sono accettabili, rientrando in quella sfera dell'opinabile alla quale si deve alla fine prestare consenso; alcune sono accettabili con molta difficoltà – e lo sottolineo – almeno personale.

Devo aggiungere che per formazione e inclinazione professionale io sono poco sensibile alla categoria dell'opportunità quando questa confligge con determinati valori. Il problema è appunto quello di stabilire se e in quale misura le modifiche apportate sono così significative, rilevanti e stravolgenti determinati valori da non poter essere accettate o se, viceversa, rientrano in quel margine in cui ciascuno deve adattarsi a considerare che la propria convinzione non è un assoluto e quindi diventano subalterne all'esigenza di una sollecita approvazione della legge.

Credo quindi che il mio piccolo contributo possa essere quello di apportare una valutazione sommaria, ma almeno passabilmente approfondita, delle più importanti modifiche per vedere se queste superano o meno il livello di accettabilità. Direi allora che una delle più significative è quella su cui si è già soffermata la relatrice, relativa al comma 2 dell'articolo 2, nel quale è stato drasticamente modificato il nostro impianto normativo. Il Senato aveva stabilito che quello che, per sintesi di linguaggio, chiameremo il «cliente» è punito con una sanzione apprezzabilmente grave in quanto era sempre prevista la pena detentiva. Aveva inoltre aggiunto una circostanza aggravante, prevedendosi un aumento di pena allorché questo tipo di rapporto avvenisse in occasione dei cosiddetti viaggi di turismo sessuale, ed aveva introdotto una terza proposizione dichiarando espressamente non punibile l'autore del fatto minore degli anni 18. Tutte e tre queste impostazioni sono state rovesciate attraverso un recupero, forse un po' frettoloso e non tanto consapevole, dell'originario disegno della Camera. Per cui il disegno è il seguente: attenuazione della sanzione, nel senso che è prevista la pena pecuniaria come alternativa a quella de-

tentiva; eliminazione dell'aggravante per i viaggi di turismo sessuale e sostanziale allineamento del minore al maggiorenne sia pure con una diminuzione di pena.

È chiaro che questo non può trovarci consenzienti. Molti di noi, non ricordo se all'unanimità, si erano trovati d'accordo nel ritenere che l'esercizio di sessualità, sia pure non commendevole in quanto mercenaria, di un adolescente con una adolescente – e tra l'altro con una adolescente di età compresa tra i 14 e i 16 anni, quindi non di gravità così eclatante come nel caso del bambino o della bambina – non dovesse essere oggetto di un intervento criminalizzatore.

La modifica in oggetto ci trova quindi molto perplessi ed è quella che ha il segno ideologico e simbolico più vistoso rispetto a tutte le altre. Ritengo, dopo una certa riflessione ed un certo appello a me stesso ed al mio senso di responsabilità, che la possiamo accettare, essenzialmente perché si confida chiaramente, e penso non sia inutile dirlo, nei lavori preparatori, se non altro questo è l'auspicio che il legislatore rimanda all'autorità giudiziaria che ne farà applicazione concreta. Sarà auspicabile che i giudici minorili abbiamo ad applicare soprattutto in questo caso quella circostanza di non punibilità del minore per immaturità che normalmente trova già largo ingresso nelle aule giudiziarie, ma che soprattutto in questo caso si presenta come raccomandabile, tenuto conto che l'immaturità è vista soprattutto come un giudizio che il tribunale dà sulla capacità del minore di percepire il disvalore etico-sociale dell'atto compiuto. E ben possiamo comprendere che il diciassettenne, o comunque un adolescente, con grande difficoltà si rappresenterà il disvalore della sua condotta in situazioni come queste. Si può quindi ragionevolmente confidare, come dicevo, che la giurisprudenza farà un uso estremamente prudente degli strumenti di cui già dispone per cercare di non criminalizzare condotte di questo genere, e si può ulteriormente confidare che la modifica della sanzione introdotta dalla Camera in modo universale sarà soprattutto in questo caso utilizzata qualora per avventura o disavventura si dovesse approdare ad una condanna. Tale valutazione, quindi, tenuto conto della possibilità di un recupero almeno in sede di applicazione giurisprudenziale, può essere accettabile, così come è a mio avviso accettabile la previsione di una sanzione alternativa che permette al giudice di applicare una condanna in termini di non trascurabile gravità qualora il fatto abbia i connotati che essa esige, e permette viceversa di graduarla qualora il fatto non presenti aspetti di rilevante lesività. In conclusione ritengo, sulla base di questa riflessione articolata, a vasto orizzonte, che la riforma, per quanto a mio giudizio decisamente deplorabile, possa essere accolta in nome di quel superiore interesse di cui si è già parlato.

Analogamente, credo che non sia inopportuna ed anzi sia accettabile la riformulazione degli articoli 3 e 4 a proposito della detenzione *lato sensu* del materiale pornografico, se pensiamo che le tre condotte che il Senato aveva tipizzato («acquista, detiene o procura ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico») sono in qualche misura ripetute nel nuovo testo con delle attenuazioni alle quali si può anche prestare con-

senso. L'«acquisto» diventa un: «si procura» che a ben guardare è addirittura più ampio, coprendo una pluralità di condotte diverse dall'acquisto in senso tecnico-negoziante, per cui l'innovazione può essere opportuna. Il «procura ad altri» diventa un «cede», che dal punto di vista strutturale non presenta sostanziali differenze; il «detenere» diventa un «disporre di», che risponde – nei limiti del linguaggio, che non riesce mai a tradurre compiutamente quello che si vuole dire – al desiderio di considerare tendenzialmente non punibile una detenzione minimale, marginale, occasionale di una rivista, una foto, una cassetta, il che effettivamente realizzerebbe una propagazione eccessiva dell'intervento penale in una materia in cui il baricentro è dato in effetti dallo sfruttamento e, sia pure in misura estensiva, dalle attività che stanno a valle, che però giustamente devono essere contenute in un prudente uso della sanzione penale. Anche questa riforma, quindi, mi pare accettabile e addirittura plausibile.

Quella che invece continua a lasciare perplessi me e credo molti colleghi è la soppressione dell'articolo 6, che estendeva ad alcune delle fattispecie di cui oggi ci occupiamo quella situazione di inescusabilità che già opera per i delitti di violenza sessuale in senso proprio mediante l'articolo 609-*sexies* del codice penale introdotto circa due anni or sono, cioè l'affermazione normativa secondo la quale il colpevole di quei reati non può invocare a sua scusante l'ignoranza dell'età della persona offesa. Qual è la ragione di questa normativa generale non più riprodotta e quali sono le conseguenze del non averla riprodotta? L'articolo 609-*sexies*, l'affermazione esplicita che l'ignoranza non scusa, è in sostanza una inversione dell'onere probatorio: mentre è l'accusa a dover provare tutti gli elementi del reato, e quindi il dolo ed anche la conoscenza dell'età della persona offesa, in questo tipo di reato si attua normativamente un'inversione dell'onere della prova, e cioè una presunzione relativa, che si sottrae ad una possibile censura di incostituzionalità – perché se fosse assoluta si tratterebbe di una colpevolezza presunta e ciò non è ammissibile – in quanto l'imputato può sempre addurre circostanze specifiche che rendano scusabile il suo errore; potrebbe addurre, ad esempio, l'esibizione di un documento o un certo contesto o l'apparenza fisica, fisiologica della persona offesa, tali da far ragionevolmente ritenere che abbia più di 14 anni.

Si tratta, quindi, di una semplice agevolazione dell'onere probatorio dell'accusa, che vale nei delitti di violenza sessuale, e che per effetto della soppressione apportata dalla Camera dei deputati non opera più nel testo. Ciò indubbiamente rappresenta un limite, in quanto potrà offrire delle scappatoie in situazioni che eticamente e socialmente riteniamo non meritino tali scappatoie; rappresenta inoltre una asimmetria di regime normativo che non escluderei possa giustificare qualche eccezione di illegittimità costituzionale. La si può accettare? Ritengo di sì, alla luce del fatto che l'assenza della norma speciale conduce a ricadere nella situazione generale nella quale il dolo, come elemento psicologico interno che ovviamente non può essere conosciuto se non in via presuntiva attraverso il contesto, obbligherà di nuovo il giudice a valutare se l'errore addotto sia scusabile, ai sensi della normativa generale, in base al contesto, e

quindi l'imputato che si trovi in una situazione marginale potrà utilmente invocarlo. Non potrà certo farlo in quelle situazioni nelle quali, secondo la comune diligenza e responsabilità, l'errore debba ritenersi inescusabile. Tuttavia, date le esigenze di approvazione della legge, anche questa modifica a mio avviso può essere accolta.

Positiva è stata poi l'innovazione introdotta all'articolo 10 per il fatto commesso all'estero. Si è verificata una sorprendente inversione di tendenza, nel senso che il Senato, di fronte ad un testo della Camera che prevedeva l'illimitata punibilità del reato commesso all'estero da cittadino non italiano in danno di soggetto non italiano, aveva cercato di introdurre quanto meno un'argine, prevedendo la punibilità per reati almeno di una certa gravità. Questo avevamo fatto, come i colleghi ricorderanno, cercando di discostarci il meno possibile dal testo della Camera: ebbene, quest'ultima ci ha scavalcati nella direzione dell'ortodossia, nel senso che ha voluto recuperare in questa materia la normativa generale. Ciò porta ad un ulteriore effetto sorprendente: che alla fine abbiamo una norma meno permissiva, perché la soglia di pena prevista in via generale è più bassa di quella che prevediamo in via speciale. Al fine di evitare però l'imbarazzo di aprire un procedimento nei confronti di un cittadino straniero non legato da alcun nesso di collegamento con l'ordinamento italiano, anche in casi marginali, a mio avviso è giusto che sia mantenuto il livello di pena di cui abbiamo parlato e che la Camera ha conservato.

Resta un forte motivo di perplessità a proposito dell'articolo 7, riguardante le pene accessorie: qui effettivamente il bisogno di evitare sanzioni eventualmente anche gravi nei confronti di esercizi o emittenti radio-televisive che per disavventura incappino occasionalmente in trasmissioni censurabili sotto i nostri profili ha condotto ad una linea di tutela probabilmente troppo avanzata, nel senso che il prospettare una chiusura degli esercizi quando la loro attività è «finalizzata» a tale scopo significa eccettuare dall'intervento accessorio quelli la cui attività sia finalizzata anche ad altri obiettivi. Su questo avrei forti resistenze, perché non si possono ignorare gli interessi che hanno dettato l'intervento modificatore, mi induce ad accettare anche questa modifica il fatto che in ogni caso l'autore di questa condotta approderà alla condanna penale prevista dalle norme ivi richiamate, perché questo è l'*incipit* dell'articolo e quindi il presupposto è che vi sia una condanna anche di peso non lieve. In secondo luogo, sarà sempre ordinata la confisca, quindi anche quella delle apparecchiature, di tutto ciò che è stato impiegato, e questa è una sanzione molto pesante. In terzo luogo, se l'attività sarà stata diligentemente ispezionata a livello di indagini, sarà possibile ravvisare una continuità che permetta di affermare il finalismo richiesto dalla norma.

In quarto luogo è comunque e sempre possibile, e altamente auspicabile, che a livello amministrativo la licenza, l'autorizzazione o la concessione vengano revocate a prescindere dalla conclusione della procedura giudiziaria. La possibilità di intervento, quindi, rimane sotto i tre profili: penale in senso proprio, di confisca e di intervento interdittivo.

L'ultima osservazione è relativa al ripristino nell'articolo 17 della destinazione di una parte del fondo a trattamenti terapeutici nei confronti degli autori di reato. Confermo l'opinione che ho già manifestato: questa chiaramente è una norma simbolica con oggetto deviante, perché l'intervento terapeutico si giustifica nei confronti di soggetti che attraverso il reato possono ritenersi portatori di una qualche patologia sessuale; in questo caso, però, stiamo parlando del cliente di una prostituta o di un prostituto quindicenne, del detentore di materiale pornografico e del cedente, non di colui che ormai nell'immagine corrente viene chiamato pedofilo. Quindi, un intervento terapeutico di natura penitenziaria, specifico per gli autori di questo reato, mi sembra fuorviante. Comunque, anche questa non è una Danzica per la quale valga la pena di immolarsi e, alla fine, tirando le somme di questi interventi, credo si debba riaffermare con una certa forza che in effetti l'opera legislativa non può e non deve essere frutto di emozioni, e che interventi su testi che abbiano già avuto una lunga decantazione nell'una e nell'altra Camera, andrebbero probabilmente più soppesati e meditati. Ma, parafrasando quello che diceva Sciascia, e cioè che ci vuole grande convinzione nelle proprie opinioni per mandare qualcuno ad arrostitire per esse, concludo dicendo che ci vorrebbe una grande convinzione nelle proprie opinioni per differire ancora, e con esito ulteriormente incerto, l'approdo ad una legge universalmente reclamata, e tale convinzione io non ho.

Già in sede di approvazione in prima lettura del provvedimento avevamo espresso tutti un malcontento, non tanto per la formulazione e per gli esiti tecnici della legge, quanto perché avvertivamo – e avvertiamo tuttora – che essa è impari rispetto alla tragicità del fenomeno e all'intervento essenzialmente culturale, sociale ed educativo che tutti vorremmo attuare come vero ed effettivo rimedio al fenomeno. Questo disegno di legge ha e conserva, nonostante le buone intenzioni, un'impronta sostanzialmente penale e sanzionatoria e ciò basta per renderci insoddisfatti. Le insoddisfazioni dovute alle modifiche aumentano il senso di malessere, ma alla fine credo che responsabilmente dobbiamo concludere il percorso parlamentare accedendo ad una sollecitazione forte e giustificata.

Quindi, per quanto mi riguarda, dichiaro che voterò a favore del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, informo che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverto che è pervenuto anche il parere, con osservazioni, della 2ª Commissione permanente, del quale do lettera:

«La Commissione, esaminato – limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati – il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni:

1) Le questioni relative alla pena per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 600-bis (se pena detentiva e pecuniaria congiunte, come previsto nel testo approvato dal Senato, ovvero alternative, come

previsto nel testo approvato dalla Camera) ed alla punibilità per il medesimo reato, del minore degli anni diciotto (esclusa dal Senato e reintrodotta dalla Camera) rientrano nella competenza della Commissione di merito. Non si può non rilevare, tuttavia, una certa contraddizione tra la scelta di minore severità nei confronti dell'adulto colpevole del reato (pene detentiva e pecuniaria alternative anziché congiunte) e quella di maggiore severità nei confronti del minore (reso punibile contrariamente alla previsione del Senato). Va notato, tra l'altro, che la diminuzione di pena prevista per il minore dall'ultimo periodo della disposizione in esame è scarsamente significativa, a fronte delle disposizioni generali contenute nell'articolo 98 del codice penale (trattasi di diminuzione "di un terzo" anziché "fino ad un terzo"). Ritiene la Commissione, pertanto, che fosse preferibile (anche là dove sostituiva le parole "in cambio" con quella "corrispondendo" ciò che rendeva più chiaro che autore del reato è colui che per denaro ottiene dal minore prestazioni sessuali) il testo licenziato dal Senato.

2) La Camera ha tolto dall'ultimo comma dell'articolo 600~~ter~~ l'ipotesi della detenzione di materiale pornografico facendone oggetto di autonoma disposizione (nuovo articolo 600~~quater~~ introdotto con l'articolo 4), peraltro con eguale previsione di pena (reclusione fino a tre anni o multa da lire 3 milioni a lire 10 milioni). Nella descrizione della fattispecie, tuttavia, si usa un termine ambiguo ("dispone"), che può riferirsi sia a chi "dispone in favore di altri" (ma allora equivale al "cede, anche a titolo gratuito" di cui all'ultimo comma dell'articolo 600~~ter~~) sia a chi "dispone per sé" (ma allora si identifica con la detenzione). In definitiva, la norma sarebbe risultata più chiara se si fosse sostituita la parola "dispone" con quella "detiene".

3) L'articolo 600~~sexies~~ assolveva alla funzione di stabilire una disciplina equivalente rispetto alla analoga ipotesi di cui all'articolo 609~~sexies~~ in materia di violenza sessuale. La sua soppressione dà certamente luogo ad una disarmonia di sistema, cui peraltro potrebbe ovviarsi prevedendo, con separato intervento legislativo, la soppressione anche dell'articolo 609~~sexies~~.

4) In ordine all'articolo 14, comma 2, mentre è condivisibile la prescrizione che la richiesta della autorità giudiziaria deve essere motivata, non pare appropriata la previsione di "nullità" della richiesta nel caso di mancata motivazione.

Anche le precedenti osservazioni si rassegnano, comunque, alla valutazione che compete alla Commissione di merito».

SALVATO. Signora Presidente, non intendo associarmi a quell'universalità di cui qui si è ragionato, nè a quelle preoccupazioni allarmate rispetto agli ultimi episodi verificatisi, non perchè essi non siano tragicamente inquietanti, ma perchè purtroppo anche se avessimo già approvato questo provvedimento, esso nulla avrebbe avuto a che fare -

ad esempio – con il tragico fatto avvenuto ad Ostia, rispetto al quale potevano essere utili per intervenire anche le leggi vigenti, a partire da quella sulla violenza sessuale. Tragici casi come quello di Ostia e tanti altri che si sono verificati...

LO CURZIO... che turbano!

SALVATO. Sì, però non c'entrano nulla con questo disegno di legge.

Credo che come legislatori dovremmo darci una misura del nostro agire (che io definisco una misura etica): quella di non contribuire ad alimentare con notizie confuse e false allarme nell'opinione pubblica e soprattutto a non alimentare delusioni rispetto all'inefficacia delle risposte. I *mass media* già svolgono in proposito un ruolo che ritengo improprio e sbagliato. Noi, come legislatori, avremmo almeno questo dovere: quello di dire la verità.

La verità è che questo disegno di legge non ha niente a che fare con il recente fatto accaduto ad Ostia.

LO CURZIO. Ci sono fatti però.

SALVATO. Sui fatti possiamo ragionare e lo faremo in futuro nell'ambito di questa Commissione, purchè i colleghi capiscano in questa sede che si vuole approvare il disegno di legge al nostro esame e che non lo si vuole collegare con il recente tragico fatto accaduto ad Ostia. In caso contrario, faremo un'operazione di mistificazione nei confronti dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda il secondo punto da evidenziare, devo dire che il lavoro compiuto alla Camera dei deputati ha tentato, per alcuni aspetti, di dare delle risposte che possono essere non dico condivise, ma che sicuramente non sono tese a dare un asse culturalmente più condivisibile. A tal proposito ha ragione il senatore Fassone nell'affermare che il dato più simbolico o più inquietante deriva dal ripristino all'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati in merito ai rapporti tra i minori di 18 anni con minori tra i 14 e i 16 anni, i quali vengono ritenuti punibili da questo disegno di legge. E un dato allarmante sul quale nella Commissione avevamo molto riflettuto e ragionato. Non capisco il motivo in base al quale alla Camera dei deputati si sia tornati ad esaminare questo punto e sia stata operata un'altra scelta. Mi è stato detto da alcuni che è stata avanzata una preoccupazione di costituzionalità di parità tra minorenni; francamente devo dire – se così è stato – che trovo questa una giustificazione del tutto sconcertante e impropria. Il legislatore può rispetto ai minori, operare delle scelte come ha già fatto in passato e come anche noi avevamo fatto qui al Senato.

Come i colleghi ben ricordano, sono tra l'altro contraria e rimango tale nei confronti della decisione di punire la figura del cliente, sia per motivi di diritto che di fatto, in quanto ritengo che la previsione di punibilità della figura del cliente non potrà fare altro che incentivare, in certa



misura, la clandestinità. Quindi, è questa una scelta che solo apparentemente è a favore delle vittime e – a mio avviso – nei fatti potrà far correre il rischio, senza alcuna generalizzazione, di stare non dalla parte delle vittime, ma proprio contro esse. Al di là di tutto questo, esistono ragioni di principio più generali che mi fanno dichiarare contraria in merito alla questione del cliente.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate, non intervengo per rispettare la volontà di essere molto breve nello svolgimento del mio intervento. Come ho già fatto nel corso della precedente lettura qui al Senato, devo dire che voterò contro alcuni emendamenti apportati dalla Camera dei deputati e preannuncio il mio voto di astensione nella votazione finale del provvedimento, nella convinzione profonda che non sono queste le leggi che possono dare una risposta a quello che purtroppo è un problema che occorre affrontare in altro modo, a partire da un intervento culturale molto forte».

MONTAGNINO. Signora Presidente, intervengo per fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo dei Popolari.

Dinanzi ad alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato da questa Commissione, ho avuto il dubbio se considerare prevalente l'urgenza di assicurare una risposta efficace a fenomeni inquietanti ed inaccettabili e, quindi, consentire una sollecita applicazione della normativa, oppure il fatto – è il mio convincimento personale – che alcune di quelle modifiche dovessero stemperare in qualche modo il necessario e forte rigore richiesto da tutti alla legge.

Sono convinto ancora oggi che il testo approvato in questa Commissione è sicuramente migliore, escludendo le correzioni sottolineate in questa sede dalla relatrice e da alcuni senatori. Tuttavia, penso di poter condividere le considerazioni dei colleghi – anche di quelli che hanno manifestato perplessità e in particolare della relatrice – in merito al fatto che le modifiche apportate non scardinano l'impianto del provvedimento e non ne appannano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Anch'io, come tutti, sono convinto che non possiamo affidare a tale normativa la soluzione di problemi molto gravi e di fenomeni ripugnanti che certamente riguardano la società intera e le nostre conoscenze, i quali necessitano di una cultura e di un impegno diversi da parte delle istituzioni al fine di evitare che possano accadere nel futuro.

Pur mantenendo ferme tutte le mie perplessità, sento forte il senso di responsabilità, che mi porta ad assicurare a questo provvedimento il voto favorevole mio e dei colleghi Popolari. Tuttavia, sono convinto, signora Presidente e onorevole Ministro, che nel prossimo futuro dovremo tornare a riesaminare questo disegno di legge per evitare che alcune incongruenze ne rendano difficile l'applicazione.

GASPERINI. Signora Presidente, avevo un maestro che adoravo, Giuseppe Bettiol, il quale affermava di odiare i puritani e di rispettare i puri. Cito questa frase perché la reputo molto bella.

Non so se questo disegno di legge porrà termine all'obiettivo infamia dei delitti che vengono quotidianamente compiuti. Al riguardo vorrei fare tre brevi osservazioni.

Innanzitutto, non posso non rilevare delle incongruenze. Ritengo che la Camera dei deputati, nel correggere il provvedimento, abbia soppresso l'articolo 6 perché esso aveva introdotto l'impossibilità per il colpevole di invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Il senatore Fassone, mio maestro di diritto, sa che il paradigma fondamentale del nostro impianto processuale è il seguente: «*onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*». Il giudice dovrà, quindi, provare che il colpevole era a conoscenza della minore età della persona offesa. Abbiamo una legge che punisce i fatti a danno di chi ha 16 o 18 anni. Tuttavia, sappiamo benissimo che proprio la legge penale parla dell'errore di fatto e anche della discriminante quando tale errore sia commesso con l'altrui inganno.

Se noi concordiamo con i senatori Caruso, Pellicini e Bucciero, che stimo moltissimo e che ritengo altrettanti miei maestri di diritto, introduciamo un paradigma molto pericoloso: diamo al cittadino inquisito l'impossibilità della difesa. Potrei essere io stesso quel cittadino che, ingannato dalla minorenni (devo dire che personalmente ho incontrato ragazze e ragazzi che dimostravano molto di più della loro età), non ha la possibilità di provarlo perché l'ignoranza dell'età, qualunque sia il motivo dell'ignoranza, non scusa.

Quindi la Camera è stata più accorta di noi, almeno nel baratro di questa legge che non mi convince. Seguirò quindi Antonino Caruso in ferie ma non in questo emendamento.

Vi è poi la posizione del Ministro di grazia e giustizia (con tutto il rispetto per il Ministro che è attento a tutto quel che succede nel mondo e quindi punirebbe i fatti che avvengono all'estero). Noi sappiamo che il codice penale all'articolo 7 prevede la punibilità di reati commessi all'estero. In tale norma si dice che «è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero» - e quindi anche addirittura il concorso tra il cittadino italiano e lo straniero - «che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati» e sono reati gravi, come i delitti contro la personalità dello Stato, si punisce, non è cioè necessaria la richiesta del Ministro. Domando a coloro che giustamente affermano che i fatti di cui si tratta prevedono un'adeguata punizione perché sono gravi: come è possibile lasciare alla disponibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia episodi criminali così gravi quando l'articolo 7 del codice penale punisce automaticamente i reati commessi all'estero?

Ma vi è di più (poi non verrò più a disturbarvi in questa sede perché sono Capogruppo e mi trovo qui in sostituzione di un altro collega); mi riferisco alla detenzione di materiale pornografico per uso personale, pericolosissima. Io stimo la Chiesta e ne ho grande rispetto; signori, di fronte al dogma mi tolgo tanto di cappello come cattolico. Quando però la Chiesa fa le leggi mi fa un po' paura: l'inquisizione e Torquemada sembra che abbiano sterminato 104.000 famiglie. Non vorrei che a casa mia ve-

nissero a fare perquisizioni, intercettazioni telefoniche o ambientali perchè scioccamente ho comprato – credo che non lo farò mai, però un giorno potrei impazzire – un giornalino pornografico. Noi dobbiamo punire alla fonte, questo è indubitabile, ma non possiamo arrivare a dire che se non c'è il cliente non c'è la fonte. No, signori, questa è una cosa – ne potrei parlare a lungo – che non sta nè in cielo, nè in terra ed è pericolosa. In questo modo si permetterà di entrare nelle case dei cittadini e quel piccolo Torquemada che può saltare fuori potrà condurre le sue inchieste violando uno dei principi fondamentali. Della mia morale, signori, sono io padrone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, sono sempre molte le sollecitazioni dei colleghi quando fanno le loro dichiarazioni o intervengono nel dibattito.

Vorrei innanzitutto ringraziare i senatori che hanno lavorato per molti mesi su questo disegno di legge. Credo di aver colto nei vari interventi che il senso di responsabilità ha vinto anche le resistenze che alcuni cambiamenti apportati dalla Camera avevano prodotto e quindi credo che potremo velocemente procedere alla votazione.

Volevo soltanto sottolineare, ma non è certo una critica ai colleghi, che gli interventi che stiamo facendo rispetto ad alcuni punti che non sono di nostro gradimento forse non tengono in considerazione l'impianto e le finalità di questa legge, che io vorrei ribadire velocemente. È una legge che vuole garantire a mio avviso e tutelare in tutti i modi le vittime: i giovani, gli adolescenti, i bambini; tutti coloro che, minori di 18 anni o tra i 14 e 16 anni, rispetto a certe condotte vengono tutelati sanzionando i comportamenti di coloro che compiono reati. I reati non sono solo quelli del cosiddetto cliente; i reati in questione sono delle nuove fattispecie che hanno fatto nascere l'esigenza di questo disegno di legge. Non è certo per il caso di Ostia che è stato approntato questo provvedimento, lo sappiamo benissimo; nessuno lo ha mai pensato, se nei *media* vi è questo convincimento è drammatico e cercheremo di intervenire per fornire delle interpretazioni più corrette del lavoro che stiamo facendo.

È stato necessario il nostro intervento legislativo, con la previsione di sanzioni penali piuttosto pesanti – abbiamo infatti previsto pene che vanno dai 6 ai 12 anni per i reati più gravi –, perchè abbiamo riconosciuto che ci sono delle nuove forme di reato non previste dalla nostra legge e dal nostro ordinamento; è allora compito del legislatore rendersi conto di queste nuove evenienze e legiferare. Le nuove evenienze sono correlate alle forme moderne di industria di cui abbiamo parlato e quindi il fenomeno non riguarda soltanto i clienti. Certo, se c'è l'offerta c'è anche la domanda, ma noi abbiamo voluto penalmente sanzionare l'offerta e quindi coloro che inducono allo sfruttamento dei minori (6-12 anni), coloro che utilizzano dei minori per realizzare del materiale pornografico (6-12 anni) e coloro che organizzano il cosiddetto turismo sessuale (6-12

anni). Queste sono, e vorrei che rimanesse fermo nella mente di tutti noi, le norme che stiamo varando rispetto a tre nuove e gravi forme di industria e di mercato che vengono poste in essere usando dei minorenni.

È per questo che continuo a ribadire che questa legge ha una sua valenza e importanza; essa interverrà nel caso e nella misura in cui si verificheranno questi reati. L'uso di Internet per compiere queste attività illecite è accertato; per tale ragione, noi abbiamo stabilito con l'articolo 14 idonee attività di contrasto per intervenire rispetto a queste nuove forme, altrimenti gli operatori di polizia non potranno sanzionare questi comportamenti.

Con questa legge abbiamo voluto sanzionare nuove forme di reato e mi compiaccio che questa Camera riesca a vararla. Essa non fa riferimento a fattispecie già previste dalla nostra legislazione penale: quello di Ostia è un omicidio, tutti gli altri casi di bambini di cui abbiamo sentito in questi mesi purtroppo sono casi di omicidio; davanti all'omicidio non c'è nessuna legge nuova che possa intervenire perchè, come ben sappiamo, è già vietato uccidere qualcuno nel nostro paese.

Si tratta allora di intervenire per sanzionare forme di reato che non erano previste dalla nostra legislazione. Una volta non c'era Internet e di turismo sessuale non si parlava in questi termini; oggi vi sono delle organizzazioni criminali che lavorano e traggono vantaggio economico svolgendo questi tipo di attività. Questo è quello che vogliamo sanzionare; le altre condotte delittuose di questo tipo sono già sanzionate, talune in modo grave, altre meno. Sono stati espressi i giudizi più diversi; potevamo aggravare certe sanzioni o alleggerirne altre ma credo che il fatto importante che rimane è per l'appunto questa base sanzionatoria che con tale legge abbiamo voluto prevedere.

Credo che se riusciremo ad approvare entro oggi questo disegno di legge esso costituirà un messaggio importante che darà il senso della nostra concezione etica, dei valori che il Senato della Repubblica ritiene di dovere difendere.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signora Presidente, onorevoli senatori, credo di dover essere molto breve. Ho voluto essere presente di persona in occasione della conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge per dare una testimonianza personale di plauso. Devo dire, dopo la discussione di oggi, che quello che viene dato al presente provvedimento è un consenso informato, e sotto questo profilo condivido quanto affermava la senatrice Salvato e hanno detto anche altri: è importante non collegare questa legge all'episodio di cronaca di oggi, verificatosi ad Ostia. E esso, semmai, segna un momento di profonda amarezza che ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora percorrere per la tutela del minore sul piano generale.

Tuttavia, un collegamento forse c'è, nel senso che quando affrontiamo una tematica, non ancora coperta dal punto di vista normativo, di tutela del minore e di tutela della vittima, poniamo forse una parte delle

premesse necessarie affinché episodi come quello di oggi possano non ripetersi.

Desidero portare una testimonianza personale: quando questo disegno di legge ha iniziato il suo *iter*, io, che ho timore del panpenalismo, delle norme emblematiche o emergenziali, del fatto che di solito ci rassicuriamo la coscienza varando delle leggi che non sono altro che messaggi per tranquillizzare l'opinione pubblica, l'ho seguito con interesse crescente, nonostante qualche perplessità relativa alla formulazione tecnica. Anch'io, infatti, condivido ciò che qui, con diverse valutazioni, è stato espresso da varie parti, e cioè che alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati si ispirano a maggior garanzia, più o meno formale; in relazione ad altri aspetti, non ancora del tutto soddisfacenti, sarà fondamentale l'interpretazione giurisprudenziale; penso, ad esempio, al tema della non punibilità del minore, al tema della finalizzazione di cui parla l'articolo 7, al tema dell'errore sulla età del soggetto passivo.

Ritengo anche, in sostanza, in qualità di membro del Governo – mi esimo dall'affrontare un'analisi più approfondita, dopo ciò che è stato detto – che il provvedimento licenziato dalla Camera sia complessivamente equilibrato; in esso, come è stato detto, non viene meno l'impianto generale né risultano alterati gli obiettivi di fondo, vale a dire l'introduzione della sanzione penale per alcuni episodi, per alcune condotte che ne erano oggettivamente prive. È giusto colpire, e colpire pesantemente, fattispecie come lo sfruttamento, l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione minorile ed il compimento di atti sessuali con minori dietro retribuzione. Credo che questo – qui mi inserisco in un discorso più ampio e mi riferisco a perplessità che ho sempre nutrito – nel momento in cui viaggiamo in direzione di un diritto penale minimo, sia uno dei campi in cui la presenza del diritto penale sia indefettibile per il ruolo di prevenzione e di educazione sociale che esso deve svolgere. Ciò non toglie che siano necessarie molte altre forme di intervento sul piano della prevenzione e della cultura; tuttavia, purtroppo, la tutela del minore rappresenta uno di quei campi in cui l'intervento del diritto penale è doveroso come fattore di formazione culturale, purchè non cadiamo nell'alibi di ritenere che sia sufficiente la repressione penale, o peggio, che sia sufficiente l'enunciazione di una repressione penale che poi in concreto non si realizza. Con ciò rispondo anche alla domanda che mi è stata rivolta sulla certezza e l'effettività della pena, una questione più ampia e generale, posta molto giustamente.

Confido che il provvedimento al nostro esame consenta ai giudici di avere uno strumento – ne verificheremo l'applicazione – che sia soprattutto di tutela delle vittime; in questo senso registro l'approvazione unanime come consenso informato emerso nella discussione di oggi, dalla quale ho imparato molto.

SALVATO. Non è un unanime.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Mi perdoni, senatrice. Quando parlo di consenso informato intendo dire che le perplessità che sono emerse e che in parte come tecnico condivido...

LO CURZIO. È chiaro.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*... non alterano il giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, emerso dal dibattito; naturalmente, con il rispetto per la posizione di ognuno, ma con l'augurio da parte del Governo che tale legge possa essere approvata.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, prima di illustrare i miei emendamenti vorrei fare, se me lo consente, una breve premessa; forse sarebbe stato più opportuno in sede di discussione generale, ma la necessità di concentrare i nostri lavori mi ha fatto ritenere ragionevole intervenire successivamente. La seduta odierna avrebbe potuto essere a mio avviso l'occasione, data la presenza e l'intervento del Ministro, per un intervento riepilogativo di quello che è stato l'*iter* del disegno di legge al nostro esame; per rispetto dei colleghi e dei tempi a nostra disposizione, ritengo opportuno soprassedere, riprendendo solamente alcune delle considerazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, in particolare nella dichiarazione di voto finale.

A giudicare dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, sembra quasi che si stia stabilendo un confronto tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, tra una Camera che è responsabile e che quindi sente determinate urgenze ed una Camera che invece – sembra implicito nei discorsi che sono stati fatti – tanto responsabile non è stata, posto che il testo licenziato dal Senato pervenne alla Camera il 9 giugno 1998 e che ci è stato ritrasmesso quasi due mesi dopo e con molte modifiche, come ricordava il senatore Fassone. In realtà non è così, nel senso che alla Camera dei deputati vi è stata la necessità, una volta approvate alcune modifiche, di numerosi coordinamenti, ma ciò che è stato modificato in sostanza è assai poco. Due di queste correzioni erano assolutamente opportune, a mio modo di vedere: mi riferisco agli articoli 10 e 11, per i quali la Camera ha emendato dei veri e propri errori che aveva compiuto la nostra Commissione nel precedente esame e che erano sfuggiti anche al relatore in sede di coordinamento. Altre – in questo condivido l'opinione del senatore Fassone – rientrano nel campo dell'opinabile e quindi possono essere accolte o meno. Per alcune di esse – passando ora all'illustrazione dei miei emendamenti – non ho presentato proposte di modifica, accettando quindi il principio dell'opportunità e della possibile utilità delle variazioni apportate. Altre, invece, non mi sembrano affatto condivisibili ed è per questo motivo che ho presentato i miei cinque emendamenti. Sono sicuro che essi, per ragioni di opportunità non verranno condivisi dai colleghi senatori, ma mi è sembrato che fosse un dovere da parte mia adempiere a tale incombenza non avendo raggiunto piena convinzione su alcune modifiche apportate dalla Camera.

Il senatore Athos De Luca nel proprio intervento in discussione generale affermava che il provvedimento al nostro esame è abbastanza completo, sufficiente, e quindi come tale deve essere approvato. Credo che tale principio non si applichi a nessun disegno di legge e men che meno ad un provvedimento come questo, che stabilisce modifiche ed innovazioni al nostro codice penale, cioè alla nostra legge fondamentale repressiva delle condotte dei cittadini. Il nostro codice penale è uno strumento duraturo nel tempo, che va modificato con grande prudenza, con grande accortezza. Certo, la perfezione non è di questo mondo; vi è l'accettazione consapevole dell'imperfezione per la necessità di fare presto, perchè si subiscono pulsioni che provengono dai *mass media* e, mi dispiace dirlo, anche da parte di colleghi parlamentari: mi riferisco all'intervista comparsa ieri su un quotidiano nazionale di un deputato della maggioranza che, poco prima della conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione giustizia alla Camera dopo due mesi di riflessione, già si preoccupava di mettere fretta ai colleghi del Senato che ancora quel testo non avevano ricevuto. Il senatore Lo Curzio afferma che è una legge necessaria e che, come tale, va approvata; spero per il senatore Lo Curzio, per me e per tutti i colleghi che il nostro lavoro sia sempre finalizzato alla predisposizione di leggi necessarie e non superflue. Come dare torto, quindi, alla senatrice Salvato su tutte le riflessioni di carattere generale che ha fatto, nelle quali mi riconosco?

Anticipando ancora una volta i tempi, rilevo che il testo non è stato modificato dalla Camera dei deputati in modo tale da indurmi ad esprimere un voto differente rispetto a quello che rassegnai nel primo esame del provvedimento presso il Senato, voto che sarà quindi di astensione in rispetto alla necessità ed urgenza che sento prevalere nei colleghi. Per questa ragione ho chiesto alla signora Presidente che fosse rispettato il mio diritto-dovere di presentare ed illustrare gli emendamenti, senza ostacolare il corso dei lavori.

L'emendamento 2.1 si riferisce al secondo periodo, comma 1, dell'articolo 2, ed è «di bassa cucina»: serve cioè a ricordare a tutti noi che le nostre leggi devono essere eque, possibilmente giuste, ma essendo anche italiane, devono rispondere ai canoni della nostra lingua: soggetto, predicato e complemento oggetto. La Camera dei deputati, peraltro raccogliendo il contenuto di un emendamento che avevo presentato al Senato nel primo esame che non era stato completamente accolto, ha modificato il testo, ma ha dimenticato l'espressione «ottenendone il consenso»: tre parole funzionali ad una corretta leggibilità del periodo.

L'emendamento 2.2 raccoglie le riflessioni di vari colleghi ed in particolare del senatore Fassone, che ha ricordato che la Camera dei deputati è intervenuta in maniera incidentale, prevedendo l'alternatività della pena detentiva rispetto alla sanzione pecuniaria. Visto che ho presentato alcuni emendamenti, ho presentato anche questo, con la funzione di mediare tra i due diversi orientamenti emersi nella nostra Commissione e presso la Camera dei deputati e quindi aumentare il limite massimo della pena pecuniaria, che rimane alternativa a quella detentiva.

Colgo l'occasione per illustrare anche i successivi emendamenti. L'emendamento 6.1 è volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 6. Il senatore Gasperini deve sapere che il nostro impianto prevede le regole da lui citate e le relative eccezioni: l'articolo 6 rappresenta, per l'appunto, un'eccezione alla regola. Ero molto preoccupato dopo l'intervento svolto dal senatore Gasperini (del quale ho stima), ma sono stato confortato dal parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente del Senato, che è in linea con l'emendamento da me presentato all'articolo 6, che prevede – per l'appunto – la reintroduzione della previsione originaria.

L'emendamento 7.1 è invece apparentemente di limitatissima portata: esso prevede di sostituire al comma 1 la parola «finalizzata» (che la Camera dei deputati ha sostituito alla parola «connessa») con la parola «strumentale». Delle due, l'una: o vogliamo punire con la pena accessoria soltanto coloro i quali hanno stabilimenti finalizzati alla commissione di condotte che giudichiamo di dover reprimere, e allora facciamo davvero un «fuor d'opera», oppure dobbiamo necessariamente ampliare l'applicabilità della pena accessoria a tutti coloro i quali pongono i propri stabilimenti al servizio della perpetrazione di tali condotte.

Propongo, pertanto, che il termine «strumentale» sostituisca la parola «finalizzata».

Do poi per illustrato l'ultimo emendamento che ho presentato, il 7.2, che è strettamente connesso al precedente.

Ho terminato la mia esposizione. Ringrazio i colleghi per la pazienza dimostrata e prego la Presidenza di registrare il mio voto di astensione sul disegno di legge nel suo complesso, nel caso in cui debba allontanarmi dall'Aula prima del completamento dei lavori.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signora Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore.

Rilevo soltanto che, probabilmente, per quanto riguarda l'articolo 7, proprio alla luce dei lavori preparatori, quanto proposto con l'emendamento 7.1 può essere recuperato in via interpretativa: si tratta della sostituzione della parola «finalizzata» con la parola «strumentale». Il concetto introdotto dalla Camera dei deputati con l'espressione «la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli», certamente strumentale, potrebbe essere forse precisato meglio con l'emendamento proposto, ma credo che ciò possa essere recuperato in via interpretativa...

CARUSO Antonino. Questa sua precisazione mi sembra molto utile.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. ...tenendo conto proprio dei lavori preparatori e quindi della presenza di questa proposta emendativa.

Per il resto, ribadisco il parere contrario sugli emendamenti presentati, negli stessi termini espressi dalla relatrice.



PRESIDENTE. Informo che nel frattempo è pervenuto il parere di nulla osta della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 2.

### *(Prostituzione minorile)*

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-bis. – *(Prostituzione minorile)*. – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – *(Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale)*. – 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sedici anni,» aggiungere le seguenti: «ottenendone il consenso».*

2.1 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola: «venti».*

2.2 CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SALVATO. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, preannunciando il mio voto contrario all'articolo 2, così come riformulato dalla Camera dei deputati.

Tra l'altro, avendo ascoltato l'intervento del Ministro, voglio ribadire che il mio è un contrasto molto forte e aggiungere che non ritengo che il codice penale debba dettare comportamenti.

Faccio un esempio al riguardo. Ci troviamo di fronte ad una ragazza di 16 anni che decide di avere rapporti sessuali, in cambio anche di denaro, con un diciassettenne: perchè il codice penale deve intervenire in merito a questo? Su un comportamento del genere possiamo solo nutrire dei giudizi che possono essere di disvalore e del tutto legittimi e comprensibili. In merito alla sessualità credo che occorra compiere un lavoro molto serio, ma in tutt'altra direzione. Ancora una volta – mi spiace dirlo, onorevole Ministro – si ricorre al codice penale in funzione – secondo lei – educativa, ma non è questo il ruolo proprio di tale codice; ritengo del tutto sbagliato quest'uso simbolico.

Di fronte ad una maggioranza parlamentare quasi unanime – dico quasi unanime perchè in realtà ci sono persone che a tal proposito non sono d'accordo – non resta altro che votare contro: non in modo da segnare una testimonianza, ma perchè da tempo sono convinta che le leggi – per così dire – «emergenziali» servano purtroppo a ben poco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

*(Pornografia minorile)*

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-ter. - *(Pornografia minorile)*. - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

*(Detenzione di materiale pornografico)*

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-quater. - *(Detenzione di materiale pornografico)*. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevol-

mente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Art. 5.

*(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quinqies*. – *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Art. 6.

*(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*

1. Dopo l'articolo 600-*quinqies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*sexies*. – *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*. – Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinqies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro

funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6.

*Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente articolo aggiuntivo:*

«Art. 6-*bis*. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-*septies*. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). - Quando i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

6.1

CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

FASSONE. Dichiaro il mio voto di astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Anch'io dichiaro di astenermi dalla votazione di quest'emendamento, in quanto voglio consentire nella giornata di oggi l'approvazione finale del disegno di legge al nostro esame.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 6.

**È approvata.**

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

*(Pene accessorie)*

1. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*septies*. – *(Pene accessorie)*. – Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parola: «finalizzata» con la parola: «strumentale».*

7.1

CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

*Al comma 1, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere le seguenti: «anche in via non esclusiva».*

7.2

CARUSO Antonino, PELLICINI, BUCCIERO

Intervengo per dichiarare di associarmi a quanto è stato affermato dal ministro Flick. Vorrei che rimanesse agli atti che la parola «finalizzata», che non compare negli emendamenti presentati alla Camera dal relatore e dall'onorevole Pecorella (emendamenti che intendevano sottolineare la non occasionalità dei comportamenti nei confronti dei quali si doveva porre la sanzione) perchè in sede di discussione generale è stato trovato su di essa un accordo, deve mantenere l'originario significato e non deve invece indicare – così come la lingua italiana porterebbe a far comprendere – un'attività che sia esclusivamente, o quanto meno nella sua massima espressione, finalizzata ai reati a cui si richiama l'articolo.

Quindi, per quanto riguarda in particolare la pornografia in televisione, è evidente che questa sanzione deve essere applicata anche nell'ambito di quelle *pay TV* che già in altri paesi propongono spettacoli pornografici *hard* e che evidentemente – qualora il termine «finalizzata» mantenesse la sua accezione linguistica italiana – potrebbero anche trasmettere ogni tanto delle trasmissioni di carattere pornografico sfruttando dei minori, senza per questo incorrere nella pena accessoria del non rinnovo della concessione o della autorizzazione. È chiaro che questo non

deve accadere e, per tale motivo, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento 7.1

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 8.

*(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)*

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: «609-bis» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 10.

*(Fatto commesso all'estero)*

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604. – *(Fatto commesso all'estero)*. – Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi

il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

*(Arresto obbligatorio in flagranza)*

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 600» sono inserite le seguenti: «, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

*(Disposizioni processuali)*

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera *c*), dopo le parole: «578, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,».

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater,



600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609 *quinqies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici».

3. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*,».

4. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*,».

5. All'articolo 472, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*,».

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*.

4-*ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

7. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*,».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 14, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqies* del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale por-

nografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqüies* del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqüies* del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 16.

*(Comunicazioni agli utenti)*

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero».

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 17, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 17.

*(Attività di coordinamento)*

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei mi-

nori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organi-

che, nonchè degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

SALVATO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

SCOPELLITI. Signora Presidente, intervengo davvero brevemente per svolgere alcune considerazioni su affermazioni che sono state formulate in quest'Aula. Questa legge va approvata, perché dobbiamo dare un messaggio: inorridisco di fronte alle leggi-messaggio, perché rientrano in una demagogia che la legge non deve avere. Diceva il senatore Lo Curzio che questa legge è necessaria; credo vi sia necessità di buone leggi, non di una legge tanto per dare un messaggio. Ebbene, questa non può essere ritenuta una buona legge, tanto che nel suo esame in prima lettura in questa Commissione il Gruppo Forza Italia si è astenuto nella votazione. Non è una buona legge, nonostante gli emendamenti, alcuni dei quali apprezzabili, altri molto meno; per esempio, condividiamo il parere della 2ª Commissione, con le critiche sollevate all'articolo 2, a cui sono state apportate delle modifiche che forse non meritavano di essere fatte perché temo siano frutto di un errore tecnico. Dicendo questo non voglio giustificare nessuno, ma la formulazione dell'emendamento che ha cambiato questo articolo 2 era generica, probabilmente la fretta dei lavori ha portato ad un incidente nella correzione dell'articolo stesso. Detto questo, però, nonostante gli emendamenti, alcuni dei quali apprezzabili, non credo che la bontà della legge sia maturata.

D'altra parte, non sono tra coloro che si schierano a favore dell'approvazione della legge solo per rispondere ad una serie di emozioni sociali; è anche vero che è lievitata un'attesa da parte dell'opinione pubblica di cui a mio avviso alcuni parlamentari sono responsabili in prima persona, molte volte per atteggiamenti dettati più da un desiderio di visibilità che da un informato convincimento. Faccio mio l'appello della senatrice Salvato ad una maggiore responsabilità proprio quando si discutono leggi come questa, la cui materia è tanto delicata quanto di difficile soluzione. Non credo che la repressione possa eliminare il fenomeno, e mi auguro che si possa fare invece una buona opera di prevenzione, proprio perché in questi fenomeni è più importante che il bambino non venga colpito da simili fatti piuttosto che il colpevole venga sanzionato.

In conclusione, vorrei dare a questa legge un valore sperimentale, anche perché risulterà fondamentale la sua applicazione. Se essa verrà applicata bene, potrà andare incontro alla soluzione di alcuni fenomeni e rappresentare una buona azione di contrasto; se verrà applicata male, diventerà veramente una legge invasiva della vita privata e della moralità di ognuno. In questa fase, quindi, Forza Italia darà un voto di consenso, di «fiducia» alla sperimentazione; ricalcando un po' il voto che ha dato recentemente Rifondazione Comunista, il nostro è un voto di consenso critico, per cui vigileremo sull'applicazione della legge, pronti ad intervenire qualora essa, male applicata, diventasse uno strumento di invasione nella sfera privata, di chi non ha colpe e quindi non abbisogna di sanzioni.

CAMPUS. Signora Presidente, confermo quanto preannunciato dal senatore Caruso, vale a dire il voto di astensione da parte del Gruppo Alleanza Nazionale su tutto l'impianto della legge, ma intervengo per motivare il mio voto a titolo personale, in dissenso dal Gruppo, che è un voto contrario sulla base delle modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati; non ritengo infatti che si tratti di modifiche marginali, ma sostanziali. L'aver modificato una «e» in una «o», come è stato fatto nel secondo capoverso del nuovo articolo 600-bis del codice penale, potrebbe sembrare una banalità; ma se lo colleghiamo al fatto che contestualmente viene reso punibile il minore che compie un reato magari solo per immaturità, o per una certa confusione sessuale, e invece - permettetemi una espressione che nell'immaginario collettivo esprime il concetto - si consente al vecchio porco di obblare il medesimo reato soltanto pagando dei soldi, allora credo che la modifica sia sostanziale ed immorale. Dichiaro il mio voto contrario su tutta la legge per la soppressione dell'articolo 6, come pure per la sostituzione nell'articolo 7 dell'aggettivo «connessa» con l'altro «finalizzata»: ho sentito le motivazioni addotte dal Ministro, ma l'aggettivo «finalizzata» ha una precisa definizione che l'interpretazione, per quanto benevola nei confronti dell'obiettivo che si vuole ottenere, non può comunque equiparare a quella dell'aggettivo «strumentale». Sono veramente due cose diverse. Quindi, l'articolo 7 è svuotato di contenuto, perché nessuno ha una struttura finalizzata solo al compimento di quel reato, basta che faccia qualcos'altro per dimostrare che lo scopo non è quello.

Proseguendo, sono contrario al fatto che sia venuta meno la possibilità del ricorso alla videoconferenza, già previsto dall'articolo 13; ricordo una lunga discussione in questa Commissione riguardante proprio la tutela del minore costretto a deporre su un reato di cui chiaramente vuole cercare di cancellare la memoria, che ha subito. Così come sono contrario al reinserimento demagogico all'articolo 17 di un'enunciazione sull'uso residuale dei fondi per il recupero di questi criminali.

Per tutti questi motivi, a titolo personale esprimo voto contrario al disegno di legge, fermo restando il voto di astensione del mio Gruppo.

LO CURZIO. Signora Presidente, volevo solamente dire che la mia dichiarazione di voto, preannunciata in sede di discussione generale, è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BERNASCONI. Signora Presidente, signor Ministro, intervengo per dichiarare con una certa sofferenza, che è stata rilevata anche da altre componenti della maggioranza, il voto favorevole del mio Gruppo con la convinzione – e in questo do ragione a chi l'ha evidenziato lungamente in discussione generale – che le modifiche del codice penale non mutano gli atteggiamenti culturali (questo è ovvio) e le distorsioni sociali che sono quanto mai evidenti e difficili da combattere: sicuramente nessun provvedimento può combatterli, e di questo sono sicura! Le modifiche legislative, tuttavia, introducendo nuove fattispecie penali o rivedendo alcune pene per fattispecie già comprese non sono di poco conto come strumento deterrente. Rimane il fatto che questi «inserimenti» nel codice penale agiscono attraverso il meccanismo della giustizia che, per propria struttura, è un potere coercitivo e non educativo.

Detto questo, però, nella dichiarazione di voto favorevole voglio svolgere poche ma fondamentali osservazioni critiche, che riprendo da spunti svolti in discussione generale.

Vi sono leggi che portano con sé non solo sentimenti personali, ma anche fortissime cariche emozionali. E la legge sullo sfruttamento dei minori è una di queste: nessuno di noi è freddo nel ragionare su di essa. Rimane compito del legislatore non farsi coinvolgere dalle emozioni, ma dare risposte forti a fatti gravi che accadono nella società. Nessuna forzatura è ammissibile: né quella della strumentalità politica né dei tempi nella discussione e nella valutazione (che, per quanto riguarda il Senato, non ci sono state, perché con grande responsabilità sono stati mantenuti i tempi, pur non coartando l'approfondimento del testo), né il richiamo ad una opinione pubblica assolutamente distorta dalla stampa o da faziosità di appartenenza politico-culturale. A titolo personale condanno fortemente questo modo di fare politica e credo sia sbagliato dare ragione a quella stampa che associa delitti veri e propri, come quello avvenuto ad Ostia, con la pedofilia, che è fattispecie diversa, dando anche illusioni alla gente, e quindi indirizzando una certa opinione pubblica a pensare che se vi fosse stato questo provvedimento, bello o brutto che fosse stato, avrebbe evitato anche quel delitto; ciò non è assolutamente vero. Nessuno può illudere od orientare verso strumenti legislativi che non hanno questo compito, magari solo per coprire una propria azione o un proprio ruolo: credo che sia un metodo assolutamente sbagliato di svolgere responsabilmente il ruolo di legislatore che ci compete. Lo dico perché vorrei che si evitasse, almeno per il futuro (non certo per oggi), di usare la politica ed il nostro potere di parlamentari per altri compiti che non siano quelli di regolare e di risolvere alcuni problemi della società.

Devo quindi sottolineare due punti modificati sostanzialmente nel testo approvato dalla Camera, che hanno determinato, anche all'interno della maggioranza, molte perplessità.

Il primo riguarda la non punibilità del soggetto minore di 18 anni. Alcune osservazioni svolte dalla senatrice Salvato sui rapporti interpersonali nella adolescenza sono fondate. Concordo nel ritenere il testo emendato dalla Camera troppo coercitivo ed invasivo rispetto all'affettività adolescenziale. Nulla vieta che, con un atteggiamento sempre molto responsabile, in futuro si possa rivedere, anche legislativamente, questa parte.

La seconda modifica, che considero molto grave, è quella dell'ignoranza dell'età. È stata eliminata questa eccezione per soggetti minori di 14 anni vittime di atteggiamenti distorti. Non posso neanche parlare di adolescenti, ma di bambini e bambine. Ritengo che nessuno possa sopprimere il diritto alla difesa, quando è oggettivamente: credo che il Ministro mi dia ragione; è gravissimo che non sia stata prevista questa ulteriore tutela.

Concordo, poi, con la relatrice sul fatto che l'impianto della legge e l'introduzione di nuove fattispecie siano talmente importanti da indurci a votare, con grande responsabilità di maggioranza, in senso positivo.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, a nostro giudizio il Parlamento ha fatto molto bene ad intervenire in materia.

Condivido le preoccupazioni espresse in proposito, che per prime sono state nostre. Naturalmente, se avessimo predisposto noi questo disegno di legge non l'avremmo fatto in questo modo; tuttavia, come spesso ci accade, abbiamo la responsabilità di decidere quale sia la scelta migliore per i cittadini. Riteniamo che negli ultimi tempi si sia realizzata intorno alla pedofilia un'industria che sfrutta questo fenomeno nel paese e ne ha fatto un commercio. La legge ha individuato queste nuove realtà e ha offerto gli strumenti per perseguirle, con i limiti che dicevo prima.

Tuttavia, responsabilmente riteniamo di dover votare a favore del provvedimento.

È evidente, ripeto, che questa non è la legge che avremmo scritto noi, condivido le osservazioni svolte dai colleghi, anche quelle di carattere culturale, secondo cui con una legge non si risolvono certo tali problemi, ma con questo non voglio mettere in contraddizione le due cose: il fatto, quindi, di dotarci di questi strumenti non ci impedirà come parlamentari, cittadini ed istituzioni di perseguire la cultura dell'educazione.

Sarebbe stato opportuno che alcune modifiche non fossero state fatte, ma ora siamo chiamati a decidere con una responsabilità che intendiamo assumere pienamente, senza adottare posizioni ambigue. Noi esprimiamo chiaramente un giudizio sul disegno di legge e di fronte ai cittadini ci assumiamo la responsabilità di approvarne il testo. Naturalmente vale sempre – anche se in questo caso maggiormente – la raccomandazione che i destinatari del testo, coloro che dovranno applicarlo, si rendano conto che il Parlamento affida loro una grande responsabilità.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, vorrei rivolgere preliminarmente un ringraziamento a tutti i commissari oggi presenti



in altissimo numero, nonostante si tratti proprio dell'ultimo giorno prima dell'interruzione dei lavori per la pausa estiva.

Vorrei ringraziare anche gli uffici del Senato. Grazie ad essi abbiamo compiuto un miracolo perché, all'interno di quanto previsto dal Regolamento, abbiamo sfruttato il tempo più breve consentito (24 ore) per portare a compimento il nostro lavoro: ciò è stato realizzato con una notevole dose di impegno e di generosità da parte di tutti gli uffici ed anche della Presidenza del Senato, che voglio pure ringraziare ufficialmente.

Vorrei poi fare un'annotazione politica, non come Presidente, ma come componente della maggioranza. Abbiamo molto sofferto (si può dire che siamo stati in continua riunione) da quando ci è pervenuto il testo, circa 24 ore fa, proprio per il disagio che molti di noi hanno provato nei confronti di emendamenti che non erano stati concordati nella riunione politica, come ha ricordato la relatrice, svolta alla Camera l'altro giorno: emendamenti «fuori sacco», presentati da un esponente del Polo per le libertà, sui quali poi si è svolto il 90 per cento della discussione odierna: emendamenti che gli stessi pareri delle Commissioni hanno stigmatizzato come fortemente discutibili rispetto all'impianto stesso della legge.

Il disegno di legge però – lo voglio ricordare anch'io – è estremamente serio per quanto riguarda l'individuazione di nuovi reati e delle pene adeguate che ad essi commina. In particolare, vorrei ancora una volta sottolineare il fatto che abbiamo dato alla legge le «gambe», cioè tutti quei mezzi di contrasto possibili da utilizzare nei confronti di determinati reati in modo da poter realmente perseguire quelle persone che li commettono. La norma, che poteva rischiare di essere una norma-manifesto, l'abbiamo resa applicabile.

Sono d'accordo con la senatrice Scopelliti in merito al fatto di prestare attenzione all'applicazione delle norme previste nel provvedimento, affinché ciò che sta emergendo come uno dei *business* più forti – mi riferisco cioè allo sfruttamento di minorenni sui marciapiedi per la prostituzione – molto spesso effettuato da immigrati extracomunitari – almeno i dati del Ministero di grazia e giustizia dicono che il 90 per cento di coloro che compiono tali reati sono immigrati extracomunitari – con il collegamento con la malavita organizzata e con la copertura da quest'ultima effettuata, possa essere finalmente colpito con la dovuta durezza e con sanzioni adeguate.

Per questo motivo voterò a favore di questo disegno di legge, non senza però aver ricordato – il mio maestro Giovanni Spadolini ha sempre detto che occorre rispettare i tempi della storia e che anche il legislatore deve scegliere sempre il bene rispetto all'ottimo; l'ottimo naturalmente non l'abbiamo davanti: ogni legge è naturalmente perfettibile ed il bene è quello che abbiamo ricordato – che esiste anche una memoria storica che ci deve insegnare. Vorrei far presente quello che è successo con la legge contro la violenza sessuale (chi vi parla è in Parlamento solo dal 1994, ma in politica è da moltissimo tempo): sono dovuti trascorrere 17 anni di battaglia prima di poter approvare, nella scorsa legislatura, le norme contro la violenza sessuale, e questo non perché vi fosse un'oppo-

sizione contraria, ma perché nella maggioranza di allora si erano creati dei contrasti, dei dubbi e delle situazioni che avevano provocato uno stallo legislativo. Quindi, abbiamo dovuto aspettare tanto tempo per approvare le norme.

Concludo il mio intervento annunciando che voterò a favore del disegno di legge al nostro esame.

SCOPELLITI. Signora Presidente, le chiedo scusa, ma nel corso del suo intervento – spero di aver capito male e vorrei che non rimanesse agli atti un malinteso – ha detto che il disegno di legge è stato reso peggiore da alcuni emendamenti presentati dal Polo.

Se la sua dichiarazione ha proprio questo significato, la prego di rettificare quanto ha detto: ognuno è democraticamente libero di presentare degli emendamenti e la valutazione di positività o negatività è soggettiva. Le ricordo anche che la votazione di un emendamento è posta in essere dall'intera rappresentanza parlamentare e che l'emendamento presentato dal singolo viene poi inevitabilmente votato da tutti. Quindi, la responsabilità sulla fattura di una legge non può essere addebitata a determinati parlamentari, ma a tutti e soprattutto alla maggioranza.

La invito, pertanto, a ripassare le regole della democrazia.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, forse lei non è stata informata sul fatto che gli emendamenti presentati dal suo collega, onorevole Pecorella, sono stati esaminati con l'alternativa del ritiro della sede deliberante. Quindi, diciamo che la grande libertà della maggioranza, volendo...

SCOPELLITI. Lei sta facendo una polemica: sta riportando l'immagine del Polo come una forza politica che ricatta. Spero che lei stia scherzando.

PRESIDENTE. La mia non è una polemica: sto riportando un fatto oggettivo...

SCOPELLITI. Le ricordo, tra l'altro, che in questo momento è il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. In questo momento sto intervenendo in dichiarazione di voto.

SCOPELLITI. Mi dispiace, ma lei sta facendo delle dichiarazioni veramente fuori luogo.

PRESIDENTE. Sto facendo una dichiarazione di voto – purtroppo per lei – come senatrice Carla Mazzuca Poggiolini di Rinnovamento Italiano e non sto parlando come Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia.

Sto dicendo che il Gruppo di Rinnovamento Italiano vota questo disegno di legge e vuole stigmatizzare il ricatto compiuto in Commissione giustizia della Camera dei deputati in merito ad alcuni emendamenti che il mio Gruppo considera peggiorativi. A questo punto votiamo ugualmente il provvedimento, ma vogliamo sottolineare...

CAMPUS. Mi consenta di dirle, signora Presidente, che sia lei che chi ha accettato un ricatto state dimostrando una completa incoscienza. Se dovessi essere ricattato su un qualcosa di inaccettabile nei confronti dei cittadini verso i quali ho una responsabilità proprio a tutela di quei cittadini non potrei votare.

Signora Presidente, insieme al suo Gruppo, si assuma la responsabilità di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Io e il mio Gruppo ci assumiamo la responsabilità di approvare un disegno di legge che prevede forti mezzi di contrasto nei confronti di determinati reati, mezzi che già da questa estate - è un periodo estremamente duro quello estivo - permetteranno di mandare in galera quelle persone che lo meritano da tempo.

CAMPUS. Se lo approva in questo modo, approva un disegno di legge da persona irresponsabile.

Se vogliamo fare uno *show* politico, va bene. Lei, signora Presidente, con questa sua dichiarazione si è dimostrata totalmente irresponsabile.

SALVATO. Dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16.*

